

**N. 05305/2015 REG.PROV.CAU.**

**N. 09104/2015 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9104 del 2015, proposto da:

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti - Inarcassa, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Picozza, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato Eugenio Picozza in Roma, Via di San Basilio n. 61;

***contro***

Gianluca Valle, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Perticarò, con domicilio eletto presso Vincenzo Perticarò in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 146;

***nei confronti di***

Gabriella De Gado, Paola Marazzi, Giampaolo Mattei, Fabio Sciarra, Paola Bersotti; Irene Lo Certo, Bruno Massoli, Maria Agostina Pagliaroli, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Perticarò, con domicilio eletto presso Vincenzo Perticarò in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 146;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 10707/2015, resa tra le parti, concernente diniego accesso agli atti di autorizzazione e/o approvazione delle operazioni di conferimento patrimonio a un fondo di investimento immobiliare;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gianluca Valle e di Irene Lo Certo e di Bruno Massoli e di Maria Agostina Pagliaroli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2015 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Di Giovanni su delega di Picozza e Perticaro;

Ritenuto che:

è emersa la necessità di acquisire ulteriori elementi informativi dalle parti utili a individuare gli oggetti propri della procedura di accesso in atto, che concerne esclusivamente l'acquisizione di documenti esistenti;

non possono invece richiedersi con l'accesso documenti che non esistono a causa della mancanza di passaggi procedurali che, secondo il richiedente l'accesso, avrebbero dovuto essere compiuti;

né, attraverso ulteriori richieste di accesso, si può perseguire lo scopo di mettere in evidenza la mancanza nei documenti di contenuti che, sempre secondo il richiedente l'accesso, avrebbero dovuto essere presenti;

a tali fini la procedura di accesso non sarebbe certamente quella appropriata oltre ad essere perlomeno dubbia anche la sussistenza di giurisdizione del giudice amministrativo in merito a questioni concernenti la correttezza delle procedure poste in essere;

- in attesa di questo chiarimento debba essere nel frattempo accolta la istanza della parte appellante per la sospensione degli effetti della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 9104/2015) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Dante D'Alessio, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)